

A.I.A.M.

Associazione Italiana "Acquario Mediterraneo"

Atto costitutivo

In data 28/02/2003, presso l'abitazione del Sig. Alessandro Palomba, in Sorrento, (NA), Corso Italia 226,

si è costituita, sotto la Presidenza del Sig. Alessandro Palomba, espresso a maggioranza assoluta dai promotori, i cui nomi sono elencati nell'articolo 1 dello Statuto Sociale allegato, l'associazione denominata A.I.A.M - Associazione Italiana "Acquario Mediterraneo" di seguito chiamata, semplicemente, A.I.A.M.

Gli scopi dell'associazione, che è a carattere nazionale, sono riassunti nello statuto allegato.

Lo statuto allegato costituisce parte integrante del presente atto costitutivo.

STATUTO A.I.A.M.

Art. 1 - Costituzione e scopi

1. *A.I.A.M. è una associazione senza fini di lucro che si propone come scopo l'incremento, la valorizzazione e la diffusione di un corretto concetto di acquariofilia, con particolare riferimento all'acquario "Mediterraneo" nonchè la valorizzazione e la diffusione di concetti ecologici e naturalistici in generale, volti a incrementare la conoscenza e lo studio di ecosistemi e comunità animali e vegetali, con particolare riferimento agli ecosistemi Mediterranei, l'educazione al rispetto della natura in generale. L'associazione è promossa da Alessandro Palomba, Michele Abbondanza, Luca Colutta, Maurizio Vitale, Nino Martire, Guglielmo Smiths-Jacob, Antonio Coretti, Mario Loffredo, Francesco Bucciano, Antonello Cau, Stefano C.A. Rossi, Marco Noli, Giulio Anelli, Pietro Grassi, Giovanni Verazza, Michele Puddu, Domenico Princi, Mario Anderson, Stefano Avon, Roberto Cucinotta, Giovanni Medusei, Giovanni Camera Roda, Stefano Calcabrinì, Marco Sacchetto, Matteo Simone, Vincenzo Calzona, Paolo Coretti, Damiano Bertocci, Alberto Tulumello, Graziano Fiocca, Marco Bebi, Tommaso Piscitelli i quali assumono la qualifica di Socio Fondatore*
2. *Per la concreta attuazione di questi fini, A.I.A.M si prefigge, a scopo divulgativo, di:*
 - *valorizzare l'acquariofilia mediterranea;*
 - *svolgere attività di ricerca nel campo dell'acquariofilia mediterranea;*
 - *organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari e proiezioni di film e documentari, mostre e musei permanenti ed itineranti di interesse acquariofilo, ambientale, e scientifico in generale*
 - *effettuare studi e pubblicazioni eco-etologici di specie animali e vegetali di interesse acquariofilo*
 - *effettuare attività di guida presso aree e centri di interesse acquariofilo (parchi , musei e mostre, acquari pubblici e privati)*
 - *tenere ed organizzare corsi ed attività didattica di acquariofilia*
 - *collaborare con persone, gruppi, associazioni, enti pubblici e privati, enti locali ed istituti universitari per lo svolgimento delle attività sociali*
 - *diffondere pubblicazioni (su qualsiasi supporto, anche telematico) inerenti all'oggetto sociale*
 - *curare un sito Internet, con tutte le attività ad esso legate, pubblicare bollettino, atti di convegni, di seminari, di studi e di ricerche in argomento*
 - *svolgere qualsiasi attività che possa rendersi necessaria*

L'A.I.A.M. potrà espletare le proprie funzioni su tutto il territorio nazionale e potrà articolarsi in sottostrutture regionali o locali, come specificato nel successivo art. 11.

Art. 2 - Soci

1. *A.I.A.M è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e gli ideali, ne accettino lo statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il loro voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.*

Per i soci minorenni è prevista una affiliazione gratuita, che da diritto alla tessera ed alla partecipazione a tutte le attività sociali, esclusa l'assemblea e l'elezione alle cariche sociali. Il numero dei soci minorenni non entra nel computo dei numeri validi per la costituzione dell'Assemblea. Al raggiungimento della maggiore età, il socio verrà invitato, se lo desidera, a regolarizzare la propria affiliazione immediatamente, acquisendo anche il diritto di voto. Può rinunciare a questo diritto, regolarizzando se lo desidera la propria iscrizione nel successivo anno sociale.

Gli studenti in istituti di ogni ordine e grado che desiderano affiliarsi all'AIAM possono ricevere, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, una tessera gratuita speciale, che da loro gli stessi diritti dei soci ordinari

Le domande di ammissione andranno dirette all'A.I.A.M

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (il termine è sospeso nel periodo 20 luglio-15 settembre e 15 dicembre-15 gennaio di ogni anno).

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, questa si intende respinta.

La domanda di ammissione comporta l'accettazione di tutte le norme dello Statuto vigenti

Nella domanda di ammissione, che non può essere sottoposta a termini o a condizioni, devono essere specificati:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, recapito telefonico, e-mail o equivalente, codice fiscale.

- la dichiarazione di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Tutti i Soci hanno uguali diritti; nessun Socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri Soci per alcun motivo:

L'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo da diritto di ricevere la tessera sociale.

L'assemblea dei soci dell'A.I.A.M. potrà deliberare l'offerta di iscrizione a titolo di socio onorario senza diritto di voto a personalità note per il loro impegno nel campo della tutela della natura o dell'acquariofilia.

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota di adesione e delle quote associative annuali;*
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente prese dagli Organi sociali*

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'A.I.A.M. e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'A.I.A.M. stesso.

Per l'attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione. Nessuna carica o incarico è retribuito. Il Consiglio Direttivo, nei limiti delle disponibilità di cassa, può tuttavia stabilire con delibera scritta e concedere il rimborso delle spese documentate sostenute da Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell'Associazione.

- 2. Il Socio può recedere dalla Associazione, dandone comunicazione scritta. Il recesso ha effetto immediato ma non da diritto ad alcuna restituzione di quote già versate né esonera dal pagamento dell'annualità intera ancora dovuta all'atto delle dimissioni. In particolare con il recesso il socio dichiara di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio sociale ma conserva eventuali crediti vantati nei confronti dell'A.I.A.M., che dovranno essere liquidati entro sessanta giorni dal recesso.*

- 3. Le cause di esclusione e/o di decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata.*

L'esclusione e/o la decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto segreto.

L'esclusione e/o la decadenza da Socio deve aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, per i seguenti motivi:

- a) quando i Soci non abbiano rispettato le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni prese dagli Organi Sociali;*
- b) quando i Soci si rendano morosi nel pagamento della quota d'iscrizione o delle quote sociali senza giustificato motivo;*
- c) ove i Soci, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, salvo il risarcimento del danno.*

I Soci esclusi per morosità potranno, a domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di adesione.

- 4. Le quote di adesione sono fissate per l'anno 2002/2003 in: euro 15 per i soci fondatori, euro 5 per i soci ordinari, ed infine si potrà diventare socio sostenitore versando una quota libera ma maggiore di euro 20; il socio sostenitore indifferentemente dalla quota versata non può vantare maggiori diritti rispetto alle altre 2 tipologie di soci.*

Le quote di adesione e rinnovo annuale potranno subire modifiche negli anni. Le nuove quote sociali devono essere stabilite e votate a maggioranza dal Consiglio Direttivo entro e non oltre l'inizio dell'anno sociale, coincidente con l'assemblea ordinaria da effettuarsi come stabilito al successivo articolo 5, al secondo comma.

Art. 3 - Patrimonio sociale

- 1. Finanziamento della associazione. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:*

- 1) contributo associativo*
- 2) eventuali quote supplementari versate dai soci fondatori e soci sostenitori;*
- 3) contributi erogati da terzi anche a titolo di lasciti o donazioni;*
- 4) eventuali introiti sotto forma di offerta libera derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o di attività associative organizzate;*
- 5) eventuali introiti da attività commerciali occasionali, legati in qualsiasi modo alle attività associative, compresi quelli presenti su strumenti di divulgazione e di diffusione ufficiali dell'attività sociale, anche per mezzo della rete telematica, espressi tramite banner o altre forme di espressione multimediale*

Tutte le entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.

Qualora vi fossero entrate diverse da quelle specificate ai punti a), b), c), e d), queste saranno regolate dall'emissione di apposita documentazione.

- 2. Fondo di costituzione.*

Il fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'associazione. Gli associati ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa.

- 3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo, consuntivo, e la relativa relazione sono redatti dal Consiglio Direttivo ed essere approvato dall'Assemblea dei Soci.*
- 4. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione di fondi di riserva e di rischi, dovranno essere destinati ad iniziative previste nell'oggetto sociale.*
- 5. La quota associativa non è trasmissibile*

Art. 4 - Organi Sociali

- 1. Gli organi sociali sono :*
 - a) L'Assemblea dei Soci;*
 - b) il Consiglio Direttivo;*
 - c) il Presidente;*

d) il Vicepresidente;

e) il Segretario

Gli organi sociali sono liberamente eleggibili da parte degli associati secondo il principio del voto singolo di cui all'art.2532 C.C, secondo comma.

Art. 5 - Assemblea dei Soci

1. *L'Assemblea dei Soci è il massimo organo della Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.*

2. *L'Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno, entro il 30 marzo. Sono compiti dell'assemblea dei soci:*

1. *eleggere il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente*

2. *discutere ed approvare il programma annuale*

3. *approvare il bilancio consuntivo e preventivo*

4. *approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.*

3. *L'Assemblea dei Soci, si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei Soci.*

4. *L'Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.*

La comunicazione di convocazione deve essere diramata via e-mail certificata almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

5. *All'Assemblea dei Soci partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci. Tutti i Soci hanno diritto ad un solo voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio previa delega*

L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente dell'Assemblea, al quale spetta la verifica dei voti e la disciplina dell'assemblea ed un Segretario con compiti di verbalizzazione.

Non possono essere Presidente dell'Assemblea il Presidente dell'A.I.A.M. o i Consiglieri in carica

Ciascun Socio non può rappresentare più di quattro soci compreso il rappresentante.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente una volta l'anno, entro il 30 marzo, ed ha come compito l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) e il rinnovo delle cariche sociali se esse sono in scadenza. L'assemblea ordinaria si ritiene costituita validamente e quindi nella pienezza dei poteri se sono presenti di persona o per delega i 2/3 degli aventi diritto, in regola con le quote sociali, in prima convocazione, ed 1/3 degli aventi diritto, in regola con le quote sociali, in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria viene convocata su richiesta scritta della maggioranza (4/7) dei componenti il consiglio Direttivo o su richiesta scritta di un terzo dei soci aventi diritto di voto in regola con le quote sociali. L'assemblea straordinaria è convocata, tra le altre cose, anche per deliberare su modifiche statutarie e per sancire lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria si ritiene costituita validamente e quindi nella pienezza dei poteri se sono presenti di persona o per delega 2/3 degli aventi diritto in regola con le quote sociali, in prima convocazione, e la metà più uno degli aventi diritto, in regola con le quote sociali, in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci devono trascorrere almeno 24 ore.

6. *Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.*

7. *Per deliberare lo scioglimento della Associazione e le modifiche allo Statuto Sociale occorre il voto dei 2/3 dei soci aventi diritto, in regola con le quote associative.*

8. *Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti prevale l'eletto più anziano di iscrizione all'A.I.A.M.. A parità di iscrizione il più anziano anagraficamente.*
9. *Sono eleggibili alle cariche tutti i Soci maggiorenni che ne manifestino la volontà.*
10. *Le deliberazioni dell'assemblea, qualsiasi sia l'oggetto, dovranno essere comunicate dal Presidente agli associati negli stessi modi di comunicazione della convocazione di assemblea.*
11. *Lo svolgimento dell'Assemblea sarà valido anche se effettuato in videoconferenza o altri programmi informatici di instant messaging (es.: chat)*

Art. 6 - Il Presidente

1. *Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Il suo incarico ha durata triennale ed è rieleggibile.*
2. *Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.*
3. *Egli provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.*
4. *In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre trenta giorni.*
5. *In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al vicepresidente.*
6. *Il presidente provvede inoltre a diramare via e-mail ai soci copia delle deliberazioni degli organi amministrativi, dei bilanci preventivi e consuntivi.*

Art. 7 – Il Vicepresidente

1. *Il Vicepresidente espleta le funzioni del Presidente in caso di assenza accertata, su incarico del Consiglio Direttivo o su delega esplicita del Presidente stesso.*
Viene nominato tra gli eletti nel consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente. Il suo incarico ha durata triennale, ed è rinnovabile in caso di rielezione nel Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Il Segretario

1. *Viene nominato tra gli eletti nel consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente. Il suo incarico ha durata triennale, ed è rinnovabile in caso di rielezione nel Consiglio Direttivo.*

Il Segretario si occupa delle seguenti mansioni:

- *Tiene aggiornato il protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati.*
- *Tiene aggiornato lo schedario; redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alla assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea.*

L'incarico di Segretario può essere cumulabile con qualsiasi altro incarico all'interno del Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. *Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri compreso il Presidente,.*
2. *I membri del Consiglio Direttivo sono eletti singolarmente dall'Assemblea dei Soci, il loro incarico dura tre anni ed ogni membro è rieleggibile.*

3. *Il Consiglio Direttivo, in conformità con gli indirizzi espressi dall'assemblea dei soci, analizza, sviluppa, ed arricchisce tutti i progetti che gli pervengono in accordo con i soci proponenti. Se, dopo la verifica in assemblea, si palesano volontà e disponibilità dei soci per la realizzazione di un progetto, viene istituito un gruppo di lavoro che curerà tutte le fasi di realizzazione dello stesso.*
4. *Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Associazione.*

Sono compiti del Consiglio Direttivo, nei limiti imposti dallo Statuto:

 - *accettazione delle domande di ammissioni o recesso dei Soci;*
 - *formulare programmi sull'attività da svolgere e da realizzare;*
 - *predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;*
 - *amministrare il patrimonio e le rendite*
 - *stabilire la quota di adesione*
 - *stabilire la quota associativa annuale;*
 - *organizzare la attività associativa;*
 - *proporre i Regolamenti Sociali da sottoporre all'Assemblea dei soci;*
 - *proporre modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci*
 - *nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini*
 - *ratificare o meno i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso di indifferibilità ed urgenza*
 - *deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;*
 - *acquistare e permutare beni, nei limiti delle disponibilità di cassa o di apposite deliberazioni dell'assemblea dei soci.*
5. *Il Consiglio Direttivo individua al suo interno una persona (denominata Cassiere, il cui incarico può essere cumulabile ad altre cariche) che provvede alla tenuta in regola della cassa e dei relativi documenti contabili.*
6. *Il Consiglio Direttivo, attraverso una relazione semestrale del Cassiere, controlla l'andamento delle liquidità a disposizione di AIAM, anche attraverso la lettura degli estratti conto periodici. A tal scopo Il Presidente ed il suo Vice sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea, gli estremi identificativi dell'Istituto di Credito dove sono conservate le liquidità sociali.*

Provvede alla verifica ed al controllo di quanto pubblicato sugli strumenti di diffusione e di divulgazione dell'attività sociale, siano essi tradizionali o telematici.
7. *Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.*
8. *Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente; in caso di assenza del Presidente quello del Vicepresidente, che svolge provvisoriamente le funzioni di Presidente in assenza di questi.: in assenza del Vicepresidente quello del consigliere anagraficamente più anziano che svolge provvisoriamente le funzioni del Vicepresidente in assenza di questi.*
9. *Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare, con ratifica da parte dell'assemblea dei Soci alla prima riunione utile*
10. *Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporanea il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria, dell'Assemblea dei Soci.*

Detta Assemblea dei Soci deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi sessanta giorni.

11. *Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, qualsiasi sia l'oggetto, dovranno essere comunicate dal Presidente agli associati via e-mail.*
12. *Lo svolgimento delle attività del Consiglio Direttivo saranno valide anche se effettuate in videoconferenza o tramite altri programmi informatici di instant messaging (es.: chat)*

Art. 10 - Sede Sociale

1. *L'A.I.A.M. ha sede presso abitazione od ufficio del presidente in carica. Le eventuali scritture contabili che si rendano necessarie in seguito alla registrazione di eventuali codici di anagrafe tributaria saranno conservate presso la sede indicata al momento della registrazione degli stessi codici. La sede delle scritture deve essere comunque deliberata preventivamente dal Consiglio Direttivo. In caso l'attività sociale non richieda la registrazione dei codici suddetti, le registrazioni dei movimenti dei beni sociali saranno conservate a casa del Presidente in carica.*

Art. 11 – Delegazioni Regionali o locali

1. *AIAM ha per sua natura rilevanza nazionale.
Può rendersi necessario il conferimento di particolari deleghe a livello Regionale o locale. L'incarico di Delegato Regionale è conferito dal Consiglio Direttivo, e decade con la decadenza del Consiglio stesso al termine del mandato elettivo. In linea di massima il Delegato Regionale o Locale si può occupare di tesseramento e di promozione dell'attività, oltre che di interfaccia tra le altre realtà associative locali e/o le Autorità territoriali o Accademiche con cui AIAM intende instaurare rapporti di collaborazione intellettuale o organizzativa.*
2. *I Delegati Regionali o Locali, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, non possono disporre in autonomia di beni dell'Associazione.*
3. *I Delegati Regionali o Locali sono chiamati a rispondere del loro operato all'Assemblea dei soci.*

Art. 12 - Scioglimento

1. *Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, in seduta straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

Art. 13 - Legge applicabile

1. *Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, l'Associazione è regolata dalle vigenti norme di legge.*

Napoli, lì 5 marzo 2003
